

Spiegazioni del Gran Consiglio

Oggetto 1

**Revisione parziale della Costituzione
cantonale (art. 27 cpv. 2 Cost. cant.;
nuovo sistema per l'elezione del
Gran Consiglio)**

Oggetto 2

**Iniziativa popolare cantonale
«Per una caccia rispettosa della natura
ed etica»**

Oggetto 3

**Consolidamento dell'assistenza ai
bambini complementare alla famiglia –
abrogazione della legge sugli assegni
maternità**



Votare è più facile di quanto si pensi!

Se la domenica di votazione dovesse essere assente o non potesse recarsi alle urne, ha le seguenti possibilità per votare:

Voto anticipato

Anche nel Suo Comune, durante almeno due dei quattro giorni che precedono il giorno della votazione ha l'opportunità

- di recarsi alle urne oppure
- di consegnare la scheda di voto in busta chiusa presso un ufficio del Comune.

Voto per corrispondenza

- La necessaria documentazione (busta di trasmissione, busta per le schede) Le viene spedita automaticamente dal Comune.
- La busta di trasmissione o la carta di legittimazione deve assolutamente essere **firmata** da Lei, in caso contrario il Suo voto è nullo.
- In seguito ha due possibilità per votare per corrispondenza: consegnare la busta di trasmissione alla posta oppure imbuicarla in una delle **bucallettere dell'amministrazione comunale designate dal Comune**.

La Sua cancelleria comunale risponderà a tutte le domande relative al voto anticipato e per corrispondenza. Voglia inoltre leggere le pubblicazioni ufficiali.



Oggetto 1**Revisione parziale della Costituzione cantonale
(art. 27 cpv. 2 Cost. cant.; nuovo sistema per l'elezione
del Gran Consiglio)**

In breve	→	4
In dettaglio	→	10
Gli argomenti	→	14
Il testo in votazione	→	15
Allegato: Legge sull'elezione del Gran Consiglio	→	16

Oggetto 2**Iniziativa popolare cantonale
«Per una caccia rispettosa della natura ed etica»**

In breve	→	6
In dettaglio	→	32
Gli argomenti	→	36
Il testo in votazione	→	39

Oggetto 3**Consolidamento dell'assistenza ai bambini comple-
mentare alla famiglia – abrogazione della legge sugli
assegni maternità**

In breve	→	8
In dettaglio	→	40
Gli argomenti	→	44
Il testo in votazione	→	47

In breve**Revisione parziale della Costituzione cantonale (art. 27 cpv. 2 Cost. cant.; nuovo sistema per l'elezione del Gran Consiglio)****Situazione di partenza**

Il Cantone dei Grigioni deve adeguare la procedura di elezione per i 120 membri del Gran Consiglio entro le prossime elezioni per il rinnovo che si terranno nel 2022. Con la sentenza del 29 luglio 2019 il Tribunale federale ha stabilito che il sistema maggioritario attualmente in uso nel Cantone dei Grigioni con 39 circondari elettorali in parte non è conforme alla Costituzione federale (DTF 145 I 259).

L'oggetto

La revisione parziale della Costituzione cantonale oggetto della votazione prevede che in futuro il Gran Consiglio venga eletto secondo il sistema proporzionale. Inoltre il legislatore viene autorizzato a stabilire un quorum minimo e una clausola maggioritaria.

L'organizzazione del nuovo sistema elettorale viene definita all'interno di una nuova legge sull'elezione del Gran Consiglio, che tuttavia non costituisce oggetto di questa votazione popolare (cfr. allegato). Questa legge prevede che i seggi vengano ripartiti secondo il metodo del «doppio Pukelsheim» (dal nome dell'ideatore). I seggi vengono assegnati in modo tale che da un lato, prendendo a riferimento tutto il territorio cantonale, i partiti ricevano un numero di seggi proporzionale alla rispettiva quota di elettori (cosiddetta sovraripartizione) e d'altro lato i circondari elettorali siano rappresentati in misura proporzionale all'ammontare della loro popolazione (cosiddetta sottoripartizione). Gli attuali 39 circondari elettorali possono essere mantenuti. L'elezione avviene mediante liste. Sono eleggibili soltanto le persone che figurano su una lista del rispettivo circondario elettorale.

Inoltre la legge sull'elezione del Gran Consiglio prevede un *quorum* (quota di elettori) del tre per cento che un partito deve raggiungere a livello cantonale per poter prendere parte alla ripartizione dei seggi. È inoltre prevista una cosiddetta *clausola mag-*

gioritaria. Secondo tale clausola, in ogni circondario elettorale al partito che ha ottenuto il maggior numero di voti viene assegnato almeno un seggio, se a livello cantonale esso ha diritto a un numero di seggi sufficiente. La clausola maggioritaria garantisce che in un circondario uninominale il seggio venga assegnato al partito che ha ottenuto il maggior numero di voti in questo circondario elettorale. Non sono previste delle congiunzioni di liste. Il sistema del «doppio Pukelsheim» le rende superflue.

**La domanda
che figura sulla
scheda**

Volete accettare la revisione parziale della Costituzione cantonale (art. 27 cpv. 2 Cost. cant.; nuovo sistema per l'elezione del Gran Consiglio)?

**Raccomanda-
zione del Gran
Consiglio**

Sì

La revisione parziale della Costituzione cantonale in oggetto costituisce la base costituzionale per l'introduzione del sistema elettorale del «doppio Pukelsheim» nella nuova legge sull'elezione del Gran Consiglio. Questo sistema elettorale è conforme al diritto federale. Mantenendo gli attuali 39 circondari elettorali, esso tiene conto della grande varietà del Cantone dei Grigioni sotto il profilo geografico (valli), culturale, economico, linguistico, sociale e confessionale e permette di riprodurla in Gran Consiglio. Sulla base della ripartizione dei seggi tra i partiti a livello cantonale, questo sistema permette inoltre di riprodurre in modo più preciso i rapporti di forza politici in Gran Consiglio. In più, questo sistema rimarrà stabile a lungo termine nonostante possibili cambiamenti demografici. In ultima analisi, quale «modello di compromesso» esso offre l'opportunità di porre fine alla lunga discussione politica relativa al giusto sistema per l'elezione del Gran Consiglio e di creare condizioni istituzionali stabili per l'autorità politica suprema del Cantone.

In dettaglio	→	10
Gli argomenti	→	14
Il testo in votazione	→	15
Allegato: Legge sull'elezione del Gran Consiglio	→	16

In breve**Iniziativa popolare cantonale
«Per una caccia rispettosa della natura
ed etica»****Situazione di
partenza**

L'iniziativa popolare è stata depositata alla Cancelleria dello Stato il 26 agosto 2014, quasi esattamente un anno dopo l'iniziativa sulla caccia speciale. L'iniziativa sostiene le richieste formulate nell'iniziativa sulla caccia speciale, andando però ancora oltre. L'iniziativa è sostenuta in particolare dall'associazione «Wildtierschutz Schweiz», la quale si considera un rappresentante degli interessi che si impegna a favore della protezione degli animali a livello internazionale in maniera particolarmente attiva. L'obiettivo dell'iniziativa è una «caccia più umana» che rispetti le esigenze naturali degli animali selvatici. Secondo l'iniziativa la caccia si sta sviluppando in una direzione sempre più brutale e irresponsabile. Nuove evidenze mostrerebbero ad esempio che una maggiore pressione venatoria si traduce in una maggiore riproduzione, motivo per cui la pressione venatoria inadeguata deve essere ridotta.

L'oggetto

L'iniziativa popolare mira a sottoporre a revisione parziale diversi punti della legge cantonale sulla caccia. Il nucleo dell'iniziativa è composto dall'estensione della protezione dei piccoli e delle loro madri nonché dal prolungamento dei periodi di protezione per tutti gli animali selvatici, dall'abolizione della caccia agli uccelli nonché della caccia d'agguato e della caccia speciale. Oltre alla protezione delle madri e dei piccoli, in linea di principio nell'esercizio della caccia devono essere tenuti in maggiore considerazione gli aspetti della protezione degli animali (attestato della precisione di tiro, introduzione di munizioni senza piombo, introduzione di limiti di alcolemia). Infine l'iniziativa chiede il divieto di partecipazione alla caccia per i minori di 12 anni, la limitazione di interventi regolatori da parte degli organi di vigilanza della caccia in caso di danni causati dalla selvaggina nonché una rappresentanza paritetica di animalisti/cacciatori da un lato e di non cacciatori dall'altro in seno all'Ufficio per la caccia e la pesca nonché alla Commissione per la caccia. Il titolo dell'iniziativa suggerisce che la caccia odierna non sarebbe rispettosa della natura e nemmeno soddisferebbe standard etici elevati.

La domanda
che figura sulla
scheda

Volete accettare l'iniziativa popolare cantonale «Per una caccia rispettosa della natura ed etica»?

Raccomanda-
zione del Gran
Consiglio

No

L'iniziativa si basa su una posizione critica rispetto alla caccia. Essa si pone contro la caccia quale istituzione. L'iniziativa si fonda sulla convinzione espressa in modo trasparente dai promotori secondo la quale la caccia sarebbe sbagliata e la caccia privata dovrebbe essere respinta. Di conseguenza, l'iniziativa scardina l'attuale sistema di caccia e non raggiunge in parte di gran lunga i propri obiettivi di protezione degli animali (protezione dei piccoli e delle loro madri; riposo invernale). Riducendo la pressione venatoria l'iniziativa indebolisce il bosco e la biodiversità, mettendo in pericolo la protezione della popolazione (boschi di protezione) e degli animali. Per tutti questi motivi il Gran Consiglio respinge l'iniziativa.

Raccomandazione
del comitato
d'iniziativa

Sì

La caccia regolare ha una lunga tradizione nei Grigioni. Negli ultimi 40 anni della sua esistenza, la legge sulla caccia, la quale disciplina la caccia grigionese, è stata adeguata solo marginalmente. Poca o nessuna considerazione è stata riservata ai nuovi sviluppi come il ritorno del lupo, i cambiamenti ambientali o i cambiamenti di comportamento degli animali selvatici. Con l'iniziativa desideriamo affrontare questi cambiamenti per rendere la caccia grigionese adatta al futuro. Votate Sì a una caccia grigionese moderna.

In dettaglio	→	32
Gli argomenti	→	36
Il testo in votazione	→	39

In breve**Consolidamento dell'assistenza ai bambini complementare alla famiglia – abrogazione della legge sugli assegni maternità****Situazione di partenza**

Nel 2003 è entrata in vigore la legge sulla promozione dell'assistenza ai bambini complementare alla famiglia nel Cantone dei Grigioni (CSC 548.300). Nel 2005 la Confederazione ha introdotto l'indennità di maternità (IMat). Queste misure hanno l'obiettivo di favorire la conciliabilità di famiglia e lavoro. La legge cantonale sugli assegni maternità (CSC 548.200), introdotta nel 1992, crea invece incentivi negativi in relazione allo svolgimento di un'attività lucrativa. Il segnale che viene trasmesso è che in linea di principio l'attività professionale del genitore che si occupa dell'assistenza non è auspicata, ciò che è in contraddizione con l'odierna politica che mira a promuovere la conciliabilità tra famiglia e lavoro. Perciò è necessario agire.

L'oggetto

L'abrogazione della legge sugli assegni maternità e la maggiore promozione dell'assistenza ai bambini complementare alla famiglia tengono conto degli sviluppi sociali attuali. Entrambi i genitori devono avere la possibilità di lavorare. L'abrogazione è associata a misure di accompagnamento nel settore dell'aiuto sociale e dell'assistenza ai bambini complementare alla famiglia. Rafforzando l'assistenza ai bambini complementare alla famiglia, il Cantone permette di conciliare meglio famiglia e lavoro. Gli svantaggi ai quali si troveranno confrontate le persone che attualmente hanno diritto agli assegni maternità saranno attenuati da miglioramenti nell'aiuto sociale. Le famiglie che vivono con il minimo esistenziale saranno sostenute in modo mirato. Saranno adottate misure mirate per impedire uno spostamento degli oneri finanziari verso i comuni. Nell'insieme l'attuazione dovrà essere neutrale dal profilo dei costi.

**La domanda
che figura sulla
scheda**

Volete accettare l'abrogazione della legge sugli assegni maternità?

**Raccomanda-
zione del Gran
Consiglio**

Sì

Occorre migliorare la conciliabilità di famiglia e lavoro e contrastare la carenza di specialisti. Gli assegni maternità si trovano in contraddizione con questi obiettivi. La copertura dei bisogni primari sarà garantita tramite misure di aiuto sociale. I mezzi che si liberano saranno investiti nell'assistenza ai bambini complementare alla famiglia.

**Raccomanda-
zione del comitato
referendario**

No

Gli assegni maternità sono un sostegno semplice ed efficace per le famiglie che si trovano in difficoltà finanziarie. La loro abrogazione comporterà tagli allo Stato sociale a discapito dei più poveri e un maggior numero di beneficiari di aiuto sociale, con conseguenti maggiori spese per i comuni.

In dettaglio	→	40
Gli argomenti	→	44
Il testo in votazione	→	47

In dettaglio

Revisione parziale della Costituzione cantonale (art. 27 cpv. 2 Cost. cant.; nuovo sistema per l'elezione del Gran Consiglio)

Situazione di partenza

Il Cantone dei Grigioni deve adeguare la procedura di elezione per i 120 membri del Gran Consiglio entro le prossime elezioni per il rinnovo che si terranno nel 2022. Con sentenza del 29 luglio 2019 il Tribunale federale ha stabilito che il sistema maggioritario attualmente in uso nel Cantone dei Grigioni con 39 circondari elettorali in parte non è conforme alla Costituzione federale (DTF 145 I 259). Ad esempio il circondario elettorale di Avers è troppo piccolo per il sistema maggioritario e i circondari elettorali più popolosi di Coira, Fünf Dörfer, Oberengadin, Rhäzüns, Davos e Ilanz sono troppo grandi.

Revisione parziale della Costituzione cantonale

Sulla base di queste premesse il Gran Consiglio ha deciso di passare a un sistema proporzionale. A tale scopo è necessario adeguare la Costituzione cantonale (art. 27 cpv. 2 Cost. cant.). Occorre sancire nella Costituzione cantonale che il Gran Consiglio viene eletto secondo il sistema proporzionale. In aggiunta la Costituzione deve prevedere strumenti che permettano al legislatore di introdurre un quorum minimo e una clausola maggioritaria.

Emanazione di una nuova legge sull'elezione del Gran Consiglio

L'organizzazione del nuovo sistema elettorale deve essere disciplinata all'interno di una nuova legge sull'elezione del Gran Consiglio decisa dal Gran Consiglio (vedi allegato). Tuttavia questa legge verrà sottoposta a referendum facoltativo solo ed esclusivamente se la revisione parziale della Costituzione cantonale viene accolta in votazione popolare. Di conseguenza, questa votazione ha ad oggetto esclusivamente la revisione parziale della Costituzione cantonale. Allo scopo di facilitare la comprensione del nuovo sistema elettorale, in seguito vengono fornite le stesse informazioni in merito ai suoi tratti essenziali che sono disciplinati in maggiore dettaglio all'interno della nuova legge sull'elezione del Gran Consiglio.

Tratti essenziali del nuovo sistema elettorale

Come avviene l'elezione

Il nuovo sistema elettorale (sistema elettorale biproporzionale, cosiddetto «doppio Pukelsheim») prevede la conservazione di tutti e 39 i circondari elettorali esistenti finora. Pertanto la suddivisione in circondari elettorali non subisce modifiche. L'elezione avviene mediante liste. Sono eleggibili soltanto le persone che figurano su una lista del rispettivo circondario elettorale. Gli elettori possono utilizzare una scheda prestampata o una scheda senza intestazione. Questo sistema viene già utilizzato in occasione delle elezioni del Consiglio nazionale e quindi è noto. È possibile cancellare o cumulare candidati oppure inserire candidati di altre liste. Diversamente da quanto vale per le elezioni del Consiglio nazionale non sono previste congiunzioni di liste. Nel sistema del «doppio Pukelsheim» sono superflue, poiché questo metodo garantisce già una rappresentazione precisa dei rapporti di forza politici. In aggiunta il sistema senza congiunzioni di liste è più trasparente per gli elettori.

Modalità di assegnazione dei seggi in Gran Consiglio

Secondo il nuovo sistema elettorale i seggi vengono assegnati in modo tale che da un lato, prendendo a riferimento tutto il territorio cantonale, i partiti ricevano un numero di seggi proporzionale alla rispettiva quota di elettori (*cosiddetta sovraripartizione*) e d'altro lato i circondari elettorali siano rappresentati in misura proporzionale all'ammontare della loro popolazione (*cosiddetta sottoripartizione*).

Concretamente ciò avviene in due fasi: in una prima fase si determina la quota di elettori di ciascun partito a livello cantonale. In base a tale risultato i 120 seggi in Gran Consiglio vengono assegnati ai singoli partiti (*sovraripartizione*). Le quote di elettori dei partiti a livello cantonale vengono calcolate sommando tutti i voti ottenuti da ogni partito in tutti i 39 circondari elettorali. Affinché i voti provenienti da tutti i circondari abbiano lo stesso peso sul risultato elettorale, prima di essere sommati però i voti vengono divisi per il numero di seggi da assegnare nel rispettivo circondario elettorale.

Dopo la sovraripartizione è certo quanti sono i seggi in Gran Consiglio spettanti a ciascun partito a livello cantonale. In una seconda fase il numero di seggi in Gran Consiglio spettante ai partiti deve essere distribuito tra le liste di partito nei 39 circon-

dari elettorali (*sottoripartizione*). In singoli circondari può accadere che l'esito derivante dalla distribuzione dei seggi nel circondario non coincida esattamente con la forza del partito nel rispettivo circondario elettorale. Ne consegue la possibilità che, allo scopo di rappresentare in modo corretto il risultato elettorale a livello cantonale, in un circondario elettorale a un partito venga assegnato un seggio che, in base all'esito delle elezioni nel circondario, non gli spetterebbe direttamente (cosiddetto trasferimento di voti). A livello cantonale però vi è una compensazione. Però anche in questi casi possono essere elette solo persone che si sono candidate nel circondario corrispondente. Non è possibile fare previsioni riguardo alla frequenza di simili trasferimenti di voti. La *clausola maggioritaria* prevista permette di ridurre tale rischio in una certa misura e di escluderlo del tutto nei circondari elettorali uninominali. Di conseguenza in ogni circondario elettorale al partito che ha ottenuto il maggior numero di voti viene assegnato un seggio, a condizione che a livello cantonale ad esso spetti un numero sufficiente di seggi. Pertanto in questi casi la clausola maggioritaria esclude trasferimenti di voti e garantisce che in un circondario uninominale il seggio venga assegnato al partito che ha ottenuto il maggior numero di voti in questo circondario elettorale.

A livello cantonale è inoltre previsto un *quorum* del tre per cento. Un partito deve raggiungere questa quota di elettori a livello cantonale per poter prendere parte alla ripartizione dei seggi. Ciò permette di garantire che la capacità di agire e l'efficienza del Gran Consiglio non vengano pregiudicate a causa di rappresentanti di un gran numero di piccoli raggruppamenti.

Anche il nuovo sistema elettorale assicura le supplenze per seggi divenuti vacanti in via temporanea o duratura. Ciò permette di garantire anche in futuro che durante ogni sessione il Gran Consiglio possa riunirsi al completo e che siano rappresentati sempre tutti i circondari elettorali.

Conseguenze organizzative

Il nuovo sistema elettorale è più oneroso sotto il profilo amministrativo. Pertanto si rende necessario riorganizzare le procedure e le competenze. In seno al Cantone è la Cancelleria dello Stato in veste di ufficio elettorale cantonale a essere incaricata della preparazione e dello svolgimento delle elezioni. Le regio-

ni partecipano alla presentazione delle proposte di candidatura nei loro circondari elettorali. Esse restano competenti anche per la gestione amministrativa di supplenze temporanee. I comuni sono competenti per l'invio del materiale elettorale agli aventi diritto di voto e per lo spoglio nonché per la trasmissione dei risultati comunali alla Cancelleria dello Stato. Le schede elettorali e una guida elettorale vengono prodotte dal Cantone. Inoltre la Cancelleria dello Stato è competente per la determinazione dei risultati (ripartizione dei seggi tra i partiti e tra i candidati) nonché per la loro pubblicazione.

**Decisione del
Gran Consiglio**

Con 85 voti favorevoli, 0 contrari e 32 astensioni, in data 16 febbraio 2021 il Gran Consiglio ha approvato la revisione parziale della Costituzione cantonale da sottoporre ora a votazione popolare.

Gli argomenti

Gli argomenti del Gran Consiglio

Il sistema per l'elezione dell'autorità cantonale suprema è di elevata importanza in termini di politica statale. Il Gran Consiglio è consapevole della sua responsabilità al riguardo e ha affrontato in maniera approfondita la questione quale sia il sistema elettorale appropriato per i Grigioni.

Dopo aver discusso vari modelli è giunto alla conclusione che il sistema elettorale del «doppio Pukelsheim» già in uso in altri sette Cantoni sia il più idoneo a tenere conto della situazione particolare nel Cantone dei Grigioni: il sistema elettorale è conforme al diritto federale. Mantenendo gli attuali 39 circondari elettorali, esso tiene conto della grande varietà del Cantone dei Grigioni sotto il profilo geografico (valli), culturale, economico, linguistico, sociale e confessionale e permette di riprodurla in Gran Consiglio. Per via della ripartizione dei seggi tra i partiti a livello cantonale, questo sistema permette inoltre di riprodurre in modo più preciso i rapporti di forza politici in Gran Consiglio. In più, questo sistema rimarrà stabile a lungo termine nonostante possibili cambiamenti demografici. Il quorum previsto garantisce la capacità di agire e l'efficienza del Gran Consiglio. Con la clausola maggioritaria si tiene conto del fatto che nei Grigioni vi sono numerosi circondari uninominali. Continuano a essere garantite le supplenze per seggi che nel corso della legislatura divengono vacanti in via temporanea o duratura. Quali svantaggi sono stati indicati la complessità del sistema elettorale e il fatto che vengono messi in primo piano i partiti anziché le persone. Tuttavia, quale «modello di compromesso» il «doppio Pukelsheim» offre la grande opportunità di porre fine alla lunga discussione politica relativa al giusto sistema per l'elezione del Gran Consiglio e di creare condizioni istituzionali stabili per l'autorità politica suprema del Cantone.

La revisione parziale proposta della Costituzione cantonale costituisce la base costituzionale per l'introduzione del sistema elettorale del «doppio Pukelsheim» nella nuova legge sull'elezione del Gran Consiglio.

Il testo in votazione – Oggetto 1

Costituzione del Cantone dei Grigioni

accettata dal Popolo il ...

Atti normativi interessati (numeri CSC)

Nuovo: –
Modificato: **110.100**
Abrogato: –

Il Gran Consiglio del Cantone dei Grigioni,

visto l'art. 101 cpv. 1 della Costituzione cantonale,
visto il messaggio del Governo del 24 novembre 2020,

decide:

I.

L'atto normativo "Costituzione del Cantone dei Grigioni" CSC 110.100 (stato 1° gennaio 2018) è modificato come segue:

Art. 27 cpv. 2 (modificato)

² L'elezione avviene secondo il sistema proporzionale. La legge può prevedere dei quorum e una clausola maggioritaria.

II.

Nessuna modifica in altri atti normativi.

III.

Nessuna abrogazione di altri atti normativi.

IV.

La presente revisione parziale è soggetta a referendum obbligatorio.
Il Governo stabilisce la data dell'entrata in vigore.

Legge sull'elezione del Gran Consiglio (LEGC)

Del 16 febbraio 2021

Atti normativi interessati (numeri CSC)

Nuovo: **150.400**
Modificato: 150.100 | 170.100
Abrogato: –

Il Gran Consiglio del Cantone dei Grigioni,

visti l'art. 27 nonché l'art. 31 cpv. 1 della Costituzione cantonale,
visto il messaggio del Governo del 24 novembre 2020,

decide:

I.

1. Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto, campo d'applicazione

¹ La legge disciplina in particolare:

- a) la suddivisione del Cantone in circondari elettorali e l'attribuzione dei comuni ai circondari elettorali nell'allegato;
- b) la procedura di ripartizione dei seggi in Gran Consiglio tra i circondari elettorali;
- c) la procedura di elezione del Gran Consiglio secondo il sistema proporzionale;
- d) la supplenza in Gran Consiglio.

² Per quanto la presente legge non disponga altrimenti, per lo svolgimento delle elezioni fa stato per analogia la legge sui diritti politici nel Cantone dei Grigioni¹⁾ e per questioni riguardanti il sistema elettorale proporzionale fanno stato per analogia le disposizioni della legge federale sui diritti politici²⁾.

¹⁾ CSC [150.100](#)

²⁾ RS [161.1](#)

Art. 2 Suddivisione in circondari elettorali

¹ Per l'elezione del Gran Consiglio il Cantone dei Grigioni è suddiviso nei circondari elettorali secondo l'allegato.

² L'attribuzione dei comuni ai circondari elettorali è disciplinata nell'allegato.

³ L'appartenenza al circondario elettorale di comuni in fase di aggregazione deve essere disciplinata nell'accordo di aggregazione. Se a questa regolamentazione si oppongono motivi gravi oppure i comuni non riescono a trovare un'intesa, decide il Governo in via definitiva. Se ne è interessata più di una regione, esse vanno previamente sentite.

Art. 3 Base per la ripartizione dei seggi

¹ Per la ripartizione dei seggi in Gran Consiglio tra i circondari elettorali è determinante la popolazione svizzera residente permanente dei circondari elettorali in base alla statistica federale della popolazione e delle economie domestiche (STATPOP), la quale viene pubblicata ogni volta nell'anno che precede le elezioni.

Art. 4 Metodo di ripartizione

¹ I 120 seggi del Gran Consiglio sono ripartiti tra i circondari elettorali nel modo seguente:

- a) Ripartizione preliminare:
 1. Il totale della popolazione svizzera residente è diviso per 120. Il quoziente arrotondato al numero intero immediatamente superiore è quello determinante per la ripartizione preliminare. Ogni circondario elettorale la cui popolazione è inferiore a questo quoziente ottiene un seggio ed è escluso dalla ripartizione successiva.
 2. Il totale della popolazione svizzera residente dei rimanenti circondari elettorali è diviso per il numero dei seggi non ancora assegnati. Il quoziente arrotondato al numero intero immediatamente superiore è quello determinante per la seconda ripartizione. Ogni circondario elettorale la cui popolazione è inferiore a questo quoziente ottiene un seggio ed è escluso dalla ripartizione successiva.
 3. L'operazione di cui al numero 2 viene ripetuta fino a quando viene trovato un quoziente di ripartizione raggiunto da tutti i circondari elettorali rimanenti.
- b) Ripartizione principale: ogni circondario elettorale rimanente ottiene tanti seggi quante volte l'ammontare della sua popolazione contiene l'ultimo quoziente.
- c) Ripartizione completiva: i seggi rimanenti sono ripartiti tra i circondari elettorali che ottengono i resti maggiori. Se più circondari elettorali ottengono resti uguali, sono dapprima esclusi quelli che hanno ottenuto i resti minori dalla divisione della loro popolazione per il primo quoziente determinante. Se vi è ancora parità si procede a sorteggio.

Art. 5 Pubblicazione

¹ L'anno prima delle elezioni il Governo pubblica nel Foglio ufficiale cantonale il numero dei deputati da eleggere in ogni circondario elettorale.

Art. 6 Ricorsi contro elezioni

¹ La Segreteria del Gran Consiglio sottopone immediatamente al presidente dell'ufficio elettorale per parere il ricorso pervenuto alla Cancelleria dello Stato, ordina se necessario ulteriori accertamenti e presenta gli atti alla Commissione di giustizia e sicurezza.

² Questa presenta al Gran Consiglio, in occasione della sua prima seduta, una proposta di decisione motivata.

³ I deputati la cui nomina è contestata possono prendere parte alle sedute fino all'evacuazione del ricorso da parte del Gran Consiglio. Al momento della trattazione essi sono tenuti a ricusarsi.

2. Preparazione delle elezioni

Art. 7 Invito

¹ Il Governo pubblica nel Foglio ufficiale cantonale, entro il sedicesimo lunedì precedente il giorno dell'elezione, l'invito a presentare proposte di candidatura presso il comitato regionale competente per il circondario elettorale.

Art. 8 Proposte di candidatura
1. Contenuto

¹ Una proposta di candidatura può contenere al massimo un numero di nomi di persone eleggibili pari al numero di seggi da assegnare nel circondario elettorale e non può contenere lo stesso nome più di due volte. Se una proposta di candidatura contiene un numero di nomi maggiore, gli ultimi sono stralciati.

² Le proposte di candidatura devono indicare per ogni persona proposta:

- a) il cognome e il nome ufficiali;
- b) il cognome e il nome con i quali la persona è politicamente o comunemente conosciuta;
- c) il sesso;
- d) la data di nascita;
- e) l'indirizzo;
- f) la professione.

³ Ogni persona proposta deve dichiarare per iscritto che accetta la proposta di candidatura. Se tale dichiarazione manca, il suo nome è stralciato.

Art. 9 2. Denominazione

¹ Ogni proposta di candidatura deve recare una denominazione che la distingue dalle altre.

Art. 10 3. Sottoscrizione

¹ Ogni proposta di candidatura deve essere firmata di proprio pugno da cinque aventi diritto di voto domiciliati nel circondario elettorale.

² Una persona avente diritto di voto non è autorizzata a firmare più di una proposta di candidatura. Una volta presentata la proposta di candidatura, la firma non può più essere ritirata.

³ I firmatari devono designare una persona quale rappresentante della proposta di candidatura e una quale supplente. Se vi rinunciano, il primo firmatario è considerato il rappresentante, il secondo il suo supplente.

Art. 11 4. Inoltro

¹ Le proposte di candidatura devono pervenire al comitato regionale competente per il circondario elettorale entro il dodicesimo lunedì precedente il giorno dell'elezione.

² Le proposte di candidatura presentate dopo questo termine non entrano in considerazione.

³ Il comitato regionale informa immediatamente la Cancelleria dello Stato riguardo alle proposte di candidatura inoltrate.

Art. 12 5. Consultazione

¹ Le proposte di candidatura e i nomi dei firmatari possono essere presi in visione presso il comitato regionale competente.

Art. 13 6. Rettifica

a) Persone proposte il cui nome figura su più di una proposta di candidatura

¹ Se il nome di una persona proposta figura su più di una proposta di candidatura di un circondario elettorale, il comitato regionale competente lo stralcia immediatamente da tutte le proposte di candidatura.

² La Cancelleria dello Stato stralcia immediatamente quelle persone proposte il cui nome figura su proposte di candidatura provenienti da diversi circondari elettorali. Essa notifica senza indugio gli stralci ai comitati regionali dei circondari elettorali interessati.

Art. 14 b) Rettifica e proposte sostitutive

¹ Il comitato regionale competente verifica progressivamente le proposte di candidatura pervenute riguardo ai requisiti formali, all'eleggibilità dei candidati, a candidature plurime e alla validità delle firme.

² In caso di vizi, al rappresentante della proposta di candidatura viene fissato immediatamente un breve termine per l'eliminazione degli stessi.

³ Le persone che vengono proposte quali sostituti per persone stralciate d'ufficio devono confermare per iscritto che accettano la proposta di candidatura.

⁴ Se un vizio non viene eliminato entro il termine fissato, la proposta di candidatura è nulla. Se il vizio concerne una sola persona proposta, viene cancellato soltanto il nome di questa persona.

⁵ Dopo l'undicesimo lunedì precedente la data dell'elezione le proposte di candidatura non possono più essere mutate. Sono fatti salvi l'annullamento ufficiale di candidature plurime scoperte successivamente e gli adeguamenti in relazione alle denominazioni di lista secondo l'articolo 16.

Art. 15 Liste

¹ Le proposte di candidatura definitivamente stabilite prendono il nome di liste. Le congiunzioni di liste sono escluse.

² Il comitato regionale competente trasmette le liste rettificate entro l'undicesimo mercoledì precedente il giorno dell'elezione alla Cancelleria dello Stato per la pubblicazione nel Foglio ufficiale cantonale.

Art. 16 Gruppi di liste

¹ Nel Cantone, le liste recanti la stessa denominazione formano un gruppo di liste.

² Le liste vengono trattate come gruppo di liste se:

- a) i rappresentanti delle liste inoltrano entro l'undicesimo mercoledì precedente il giorno dell'elezione una relativa dichiarazione scritta alla Cancelleria dello Stato;
- b) le liste provengono da circondari elettorali diversi; e se
- c) le liste recano la stessa denominazione.

³ Se una lista è stata inoltrata soltanto in un circondario elettorale, anche questa lista è considerata come gruppo di liste.

⁴ In collaborazione con i rappresentanti delle liste, la Cancelleria dello Stato rettifica le differenze riguardo alle denominazioni di lista e in relazione alla creazione di gruppi di liste. Se non si raggiunge un accordo, decide la Cancelleria dello Stato.

Art. 17 Numeri di lista

¹ Le liste dello stesso gruppo di liste vengono provviste dello stesso numero di lista.

² Il numero di lista viene attribuito mediante sorteggio dalla Cancelleria dello Stato. Il sorteggio è pubblico.

³ La Cancelleria dello Stato pubblica nel Foglio ufficiale cantonale i gruppi di liste e le liste.

Art. 18 Scheda elettorale, guida elettorale

¹ Per tutte le liste, la Cancelleria dello Stato allestisce schede elettorali in cui sono prestampati la denominazione della lista, il numero progressivo e i dati personali dei candidati (cognome e nome, anno di nascita, professione e indirizzo), come anche una scheda non prestampata.

² Prima di ogni elezione la Cancelleria dello Stato allestisce una breve guida elettorale che i comuni devono consegnare agli aventi diritto di voto unitamente alle schede elettorali.

3. Operazione elettorale

Art. 19 Esercizio del diritto di elezione

¹ Ogni persona avente diritto di elezione dispone di un numero di voti pari al numero di membri del Gran Consiglio da eleggere nel proprio circondario elettorale.

² Essa può dare il proprio voto soltanto a persone il cui nome figura su proposte di candidatura valide nel proprio circondario elettorale.

³ A tale scopo può utilizzare una scheda elettorale prestampata ufficiale o una scheda bianca ufficiale. Le schede devono essere compilate e modificate a mano.

Art. 20 Compilazione della scheda elettorale

¹ L'elettore che usa la scheda non prestampata può inserirvi i nomi di persone eleggibili e indicarvi la denominazione e/o il numero progressivo di una lista.

² L'elettore che usa una scheda elettorale prestampata può stralciare i nomi prestampati di candidati. Egli può iscriverci i nomi di candidati che figurano su altre liste del circondario elettorale (panachage). Può inoltre cancellare o sostituire i numeri progressivi e le denominazioni di lista prestampati.

³ Il nome dello stesso candidato può essere indicato al massimo due volte (cumulazione).

Art. 21 Schede nulle e voti nulli

¹ Le schede sono nulle se:

- a) non sono quelle ufficiali;
- b) non contengono alcun nome di candidati del circondario elettorale;
- c) sono compilate o modificate non a mano;
- d) contengono espressioni ingiuriose o contrassegni manifesti;
- e) in caso di voto per corrispondenza non sono state rispettate le prescrizioni in materia.

² Dalla scheda elettorale devono essere stralciati quali voti nulli:

- a) i nomi di persone che non figurano su alcuna lista del circondario elettorale;
- b) i voti in soprannumero, se il nome di un candidato viene indicato più di due volte.

³ Se la scheda elettorale contiene più nomi di quanti sono i seggi da assegnare, sono stralciati gli ultimi nomi prestampati e non cumulati a mano, e in seguito gli ultimi nomi aggiunti a mano.

4. Rilevamento dei risultati

Art. 22 Voti personali e di partito

¹ Ognuno dei candidati figuranti su una scheda elettorale riceve un voto personale.

² La somma dei voti personali e dei voti di complemento secondo l'articolo 23 corrisponde al numero di voti di partito di ciascuna lista.

Art. 23 Voti di complemento

¹ Se una scheda elettorale contiene un numero di voti personali validi inferiore al numero di membri del Gran Consiglio da eleggere nel circondario elettorale, le righe lasciate in bianco valgono quali voti di complemento per la lista la cui denominazione o il cui numero progressivo è indicato sulla scheda elettorale. Se manca una tale denominazione o un tale numero progressivo o se è indicata più di una delle denominazioni o dei numeri progressivi depositati, le righe lasciate in bianco non contano (voti in bianco).

² I nomi che non figurano su alcuna lista del circondario elettorale sono stralciati. Essi sono considerati tuttavia come voti di complemento se la scheda elettorale reca una denominazione di lista o un numero progressivo. Se manca una tale denominazione o un tale numero progressivo, questi voti non contano (voti in bianco).

³ Se vi è contraddizione tra la denominazione e il numero progressivo fa stato la denominazione della lista.

Art. 24 Compilazione dei risultati

¹ L'ufficio elettorale di ogni comune deve determinare i seguenti valori:

- a) il numero degli aventi diritto di voto e degli elettori;
- b) il numero delle schede elettorali valide, nulle e bianche.

² Sulla base delle schede elettorali valide vengono determinati:

- a) il numero di voti ottenuti dai singoli candidati (voti personali);
- b) il numero dei voti di complemento di ogni lista;
- c) la somma dei voti personali e di complemento di ogni lista;
- d) il numero dei voti in bianco.

³ Questi risultati devono essere trasmessi immediatamente per via elettronica alla Cancelleria dello Stato.

⁴ L'ufficio elettorale del comune deve annotare i risultati in un verbale che deve essere inoltrato alla Cancelleria dello Stato.

Art. 25 Ripartizione dei seggi 1. In generale

¹ L'elezione del Gran Consiglio viene svolta secondo la procedura di assegnazione dei seggi biproporzionale.

² La ripartizione dei seggi viene effettuata dalla Cancelleria dello Stato.

Art. 26 2. Gruppi di liste, quorum

¹ Un gruppo di liste partecipa alla ripartizione dei seggi solo se le sue liste raggiungono un numero di elettori che a livello cantonale corrisponde a una quota di elettori pari ad almeno il 3 per cento.

Art. 27 3. Sovraripartizione tra i gruppi di liste

¹ Il numero di voti di partito di una lista è diviso per il numero dei seggi da assegnare nel circondario elettorale in questione. Il risultato è detto numero di elettori della lista.

² In ogni gruppo di liste viene sommato il numero di elettori delle liste. La somma è divisa per la chiave di ripartizione cantonale e arrotondata al numero intero più vicino. Il risultato definisce il numero di seggi spettanti al gruppo di liste in questione.

³ La Cancelleria dello Stato calcola la chiave di ripartizione cantonale in modo tale che procedendo in conformità al capoverso 2 vengano assegnati 120 seggi.

⁴ Se risultano possibilità di arrotondamento equivalenti decide la sorte.

Art. 28 4. Sottoripartizione tra le liste

¹ Il numero di voti di partito ottenuti da una lista viene diviso per il divisore del circondario elettorale nonché per il divisore del gruppo di liste e arrotondato al numero intero più vicino. Il risultato definisce il numero di seggi spettanti a questa lista.

² Se il numero di seggi spettanti alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti in un circondario elettorale non corrisponde almeno a uno, tale numero viene aumentato a uno (clausola maggioritaria).

³ Se l'applicazione della clausola maggioritaria porta a una contraddizione con il capoverso 4, essa deve essere limitata in modo tale che vengano rispettate le condizioni di cui al capoverso 4. Se per questo esistono più possibilità equivalenti decide la sorte.

⁴ La Cancelleria dello Stato stabilisce un divisore del circondario elettorale per ogni circondario elettorale e un divisore del gruppo di liste per ogni gruppo di liste in modo tale che procedendo in conformità ai capoversi da 1 a 3:

- a) a ogni circondario elettorale venga assegnato il numero di seggi attribuitogli secondo l'articolo 4;
- b) a ogni gruppo di liste venga assegnato il numero di seggi spettantegli secondo la sovraripartizione.

⁵ Se risultano possibilità di arrotondamento equivalenti decide la sorte.

Art. 29 5. Accertamento delle persone elette e dei subentranti

¹ Fra i candidati di una stessa lista sono eletti, nei limiti dei seggi ottenuti, coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

² I candidati non eletti fungono da subentranti per la loro lista nell'ordine dei voti ottenuti.

³ In caso di parità di voti l'ordine è deciso dalla sorte.

Art. 30 6. Seggi in soprannumero

¹ Se a una lista è assegnato un numero di seggi superiore a quello dei suoi candidati, per i seggi in soprannumero si procede a un'elezione complementare secondo l'articolo 32.

Art. 31 Subentro

¹ Se un candidato rifiuta la nomina o un membro del Gran Consiglio lascia la carica prima della scadenza del mandato, la Cancelleria dello Stato proclama eletto il primo subentrante. La decisione deve essere pubblicata nel Foglio ufficiale cantonale.

² Il subentrante che non può o non vuole accettare il mandato è sostituito da quello seguente.

Art. 32 Elezione complementare

¹ Se un seggio divenuto vacante non può essere assegnato mediante il subentro, esso viene occupato ricorrendo ai firmatari della proposta di candidatura (art. 10) secondo l'ordine in cui hanno firmato.

² Se questa persona soddisfa i requisiti di eleggibilità, il Governo la proclama eletta. La decisione deve essere pubblicata nel Foglio ufficiale cantonale.

³ Se non è possibile procedere al completamento ricorrendo ai firmatari della proposta di candidatura, il Governo dispone un'elezione popolare nel circondario elettorale in questione.

⁴ Si rinuncia a un'elezione popolare se una carica diviene vacante meno di dodici mesi prima delle prossime elezioni ordinarie del Gran Consiglio. In tal caso la partecipazione alle sedute da parte di un subentrante si conforma alle regole relative alla supplenza temporanea di cui all'articolo 33.

⁵ Se nel quadro di un'elezione popolare devono essere assegnati più seggi, si applicano le disposizioni relative al sistema proporzionale, altrimenti quelle relative al sistema maggioritario.

⁶ Se in un circondario elettorale si applica il sistema proporzionale, valgono le seguenti particolarità:

- a) tutte le liste sono considerate anche come gruppi di liste;
- b) una lista prende parte alla ripartizione dei seggi solo se ottiene almeno il 3 per cento di tutti i voti di partito;
- c) una sottoripartizione viene meno perché ogni gruppo di liste contiene una sola lista.

Art. 33 Supplenza temporanea

¹ Se un membro del Gran Consiglio è temporaneamente impossibilitato a partecipare alle sedute del Gran Consiglio, vi può partecipare un subentrante. Fanno stato per analogia le disposizioni relative al subentro secondo l'articolo 31.

² Se una supplenza tramite subentro non è possibile, essa viene garantita dai firmatari della proposta di candidatura (art. 10) nell'ordine in cui hanno firmato.

³ La supplenza deve essere comunicata il prima possibile al comitato regionale competente, il quale a sua volta informa immediatamente la Segreteria del Gran Consiglio.

II.

1.

L'atto normativo "Legge sui diritti politici nel Cantone dei Grigioni (LDPC)" CSC 150.100 (stato 1 febbraio 2016) è modificato come segue:

Art. 1 cpv. 1^{bis} (nuovo)

^{1bis} Sono fatte salve le prescrizioni particolari concernenti l'elezione del Gran Consiglio secondo il sistema proporzionale contenute nella legge sull'elezione del Gran Consiglio.

Art. 2 cpv. 2 (modificato)

² Sono elezioni regionali le elezioni dei membri del Gran Consiglio nei circondari elettorali conformemente alla legge sull'elezione del Gran Consiglio nonché le elezioni dei membri dei tribunali regionali.

Art. 8 cpv. 1 (modificato)

¹ Le elezioni e votazioni federali e cantonali nonché le elezioni del Gran Consiglio e dei tribunali regionali hanno luogo nel comune lo stesso giorno con voto alle urne.

Art. 36 cpv. 1, cpv. 3 (abrogato)

¹ L'ufficio elettorale comunica immediatamente i risultati comunali:

- a) **(modificata)** alla Cancelleria dello Stato in caso di elezioni e votazioni federali e cantonali nonché in caso di elezioni dei membri del Gran Consiglio;
- c) **(modificata)** al comitato regionale in caso di votazioni in affari regionali.

³ *Abrogato*

Art. 37 cpv. 1 (modificato), cpv. 2 (modificato)

¹ Sommando i risultati comunali, la Cancelleria dello Stato determina il risultato cantonale in caso di elezioni e votazioni federali e cantonali nonché i risultati dei singoli circondari elettorali in caso di elezioni dei membri del Gran Consiglio. Essa redige un verbale al riguardo.

² In caso di elezioni del tribunale regionale il compito spetta al tribunale regionale e in caso di votazioni in affari regionali il compito spetta al comitato regionale.

Art. 42 cpv. 1 (modificato)

¹ I risultati provvisori delle elezioni e delle votazioni cantonali nonché quelli delle elezioni dei membri del Gran Consiglio vengono pubblicati immediatamente dalla Cancelleria dello Stato, quelli delle elezioni dei tribunali regionali dal tribunale regionale e quelli delle votazioni in affari regionali dal comitato regionale.

Art. 43 cpv. 2 (modificato), cpv. 3 (modificato)

² Per il resto, se sussistono indizi concreti di irregolarità, un secondo conteggio viene ordinato dal Governo in caso di elezioni e votazioni cantonali nonché in caso di elezioni dei membri del Gran Consiglio, dalla commissione amministrativa in caso di elezioni dei tribunali regionali e dal comitato regionale in caso di votazioni in affari regionali.

³ Il secondo conteggio può venire eseguito in modo centralizzato dalla Cancelleria dello Stato in caso di elezioni e votazioni cantonali nonché in caso di elezioni dei membri del Gran Consiglio, dal tribunale regionale o dal comitato regionale in caso di elezioni dei tribunali regionali rispettivamente di votazioni a livello regionale, oppure nei comuni su disposizione di questi organi.

Art. 44 cpv. 1 (modificato), cpv. 2 (modificato)

¹ In base ai verbali dei comuni o a un eventuale secondo conteggio i risultati consolidati delle elezioni e delle votazioni cantonali nonché quelli delle elezioni dei membri del Gran Consiglio vengono pubblicati dalla Cancelleria dello Stato nel Foglio ufficiale cantonale con l'indicazione relativa al diritto di ricorso.

² In caso di elezioni dei tribunali regionali e di votazioni a livello regionale la pubblicazione compete al tribunale regionale rispettivamente al comitato regionale nel rispettivo organo di pubblicazione.

Art. 45 cpv. 1 (modificato)

¹ Scaduto il termine d'impugnazione o evasi i ricorsi, il Governo accerta in modo vincolante il risultato delle elezioni del Consiglio degli Stati e delle votazioni cantonali e il Gran Consiglio quello delle elezioni dei membri del Gran Consiglio nonché delle elezioni dei Consiglieri di Stato.

Art. 46 cpv. 1 (modificato)

¹ Ha accettato la nomina chi entro otto giorni dalla pubblicazione ufficiale del risultato non la declina con comunicazione scritta al Governo rispettivamente alla commissione amministrativa.

2.

L'atto normativo "Legge sul Gran Consiglio (LGC)" CSC 170.100 (stato 1 gennaio 2017) è modificato come segue:

Art. 1

Abrogato

Art. 2

Abrogato

Art. 3

Abrogato

Art. 4

Abrogato

Art. 5

Abrogato

Allegati

Allegato 1: art. 1 cpv. 2 (**abrogato**)

3.

L'atto normativo "Legge sui diritti politici nel Cantone dei Grigioni (LDPC)" CSC 150.100 (revisione parziale del 12 febbraio 2018) è modificato come segue:

Art. 19b cpv. 1

¹ Entro il quattordicesimo lunedì precedente la data dell'elezione deve essere pubblicato l'invito all'inoltro di proposte di candidatura:

b) *abrogata*

Art. 19e cpv. 1

¹ Le proposte di candidatura devono pervenire entro il nono lunedì precedente la data dell'elezione:

b) *abrogata*

III.

Nessuna abrogazione di altri atti normativi.

IV.

La presente legge è soggetta a referendum facoltativo. Essa entra in vigore soltanto in caso di approvazione della revisione parziale della Costituzione cantonale del 13 giugno 2021.

Le modifiche in altri atti normativi di cui al punto II.3. concernenti la revisione parziale della legge sui diritti politici nel Cantone dei Grigioni (LDPC) del 12 febbraio 2018 entrano in vigore contemporaneamente a questa revisione parziale.

Per il resto il Governo stabilisce la data dell'entrata in vigore.

Allegato 1: Suddivisione in circondari elettorali e attribuzione dei comuni ai circondari elettorali (art. 2 cpv. 1 e cpv. 2)

(Stato 1° gennaio 2021)

I comuni sono attribuiti ai circondari elettorali come segue¹:

Circondario elettorale	Comuni
Alvaschein	Albula/Alvra, Vaz/Obervaz
Avers	Avers
Belfort	Lantsch/Lenz, Schmitten (GR)
Bergün	Bergün Filisur
Bregaglia	Bregaglia
Breil/Brigels	Breil/Brigels
Brusio	Brusio
Calanca	Buseno, Calanca, Castaneda, Rossa, Sta. Maria i.C.
Coira	Coira
Churwalden	Churwalden, Tschierschen-Praden
Davos	Davos
Disentis	Disentis/Mustér, Medel (Lucmagn), Sumvitg, Trun, Tujetsch
Domleschg	Domleschg, Fürstenau, Rothenbrunnen, Scharans, Sils im Domleschg
Fünf Dörfer	Landquart, Trimmis, Untervaz, Zizers
Ilanz	Falera, Ilanz/Glion, Laax, Obersaxen Mundaun, Sagogn, Schluein
Jenaz	Fideris, Furna, Jenaz
Klosters	Klosters
Küblis	Conters im Prättigau, Küblis
Lumnezia/Lugnez	Lumnezia, Vals
Luzein	Luzein

¹ Lo stato e le designazioni dei comuni vengono adeguati ogni anno in modo informale in base alle aggregazioni di comuni.

Maienfeld	Fläsch, Jenins, Maienfeld, Malans
Mesocco	Lostallo, Mesocco, Soazza
Engadina Alta	Bever, Celerina/Schlarigna, Madulain, Pontresina, La Punt Chamues-ch, Samedan, St. Moritz, S-chanf, Sils im Engadin/Segl, Silvaplana, Zuoz
Poschiavo	Poschiavo
Ramosch	Samnaun, Valsot
Rhäzüns	Bonaduz, Domat/Ems, Rhäzüns
Rheinwald	Rheinwald, Sufers
Roveredo	Cama, Grono, Roveredo (GR), San Vittore
Safien	Safiental
Schams	Andeer, Ferrera, Muntogna da Schons, Rongellen, Zillis-Reischen
Schanfigg	Arosa
Schiers	Grüsch, Schiers
Seewis	Seewis im Prättigau
Suot Tasna	Scuol
Sur Tasna	Zernez
Surses	Surses
Thusis	Cazis, Flerden, Masein, Thusis, Tschappina, Urmein
Trins	Felsberg, Flims, Tamins, Trin
Val Müstair	Val Müstair

In dettaglio

Iniziativa popolare cantonale «Per una caccia rispettosa della natura ed etica»

Obiettivi dell'iniziativa

L'iniziativa intende proteggere in generale le cerva gravide e i loro piccoli, nonché le capriole e i loro piccoli. Inoltre tutte le cacce potranno tenersi solo da agosto a ottobre. L'iniziativa mira inoltre all'abolizione senza sostituzione della caccia speciale. In linea di principio dovranno essere vietate l'attuale caccia d'agguato, la caccia con le trappole nonché la caccia agli uccelli. Poi secondo l'iniziativa durante l'esercizio della caccia dovranno vigere i limiti di alcolemia conformemente alla legislazione sulla circolazione stradale. Inoltre l'idoneità alla caccia e la precisione del tiro dei cacciatori vanno verificate periodicamente. Secondo l'iniziativa, a partire dal 2016 dovranno inoltre essere usate unicamente munizioni senza piombo. Infine i minori di 12 anni non potranno più essere portati a caccia e non potranno nemmeno essere motivati dalla scuola a diventare cacciatori. Per quanto riguarda la prevenzione dei danni causati dalla selvaggina, secondo l'iniziativa in caso di danni straordinari, gli organi di vigilanza della caccia potranno procedere a regolazioni soltanto se tutte le altre misure di protezione immaginabili non sono efficaci. L'iniziativa chiede che in seno all'Ufficio per la caccia e la pesca, nonché nella Commissione per la caccia siano pariteticamente rappresentati animalisti/cacciatori e non cacciatori.

Richieste formulate nell'iniziativa già attuate

Con la revisione parziale della legge cantonale sulla caccia (LCC; CSC 740.000) del 2016 (in vigore dal 1° maggio 2017) e le ordinanze che si basano sulla legge sono state attuate in forma adeguata le seguenti richieste formulate nell'iniziativa (RI):

RI 2	Divieto della caccia con le trappole, fatta eccezione per l'impiego di trappole da parte degli organi di vigilanza della caccia e dei cacciatori autorizzati dall'Ufficio per la caccia e la pesca nell'area insediata, in prossimità di aziende agricole vicine ai villaggi e di singoli edifici (art. 4 e 4a LCC).
------	--

RI 7	Ancorare nella legge l'obbligo del tiro di caccia ed emanare norme di prestazione vincolanti a livello di ordinanza (art. 13b LCC e ordinanza sul tiro di caccia obbligatorio [OTCO; CSC 740.110]).
RI 7	Introduzione dell'obbligo di proiettili e pallini senza piombo, appena ciò risulterà ragionevole sotto il profilo della sicurezza e della protezione degli animali (art. 13d LCC). Con le prescrizioni per l'esercizio della caccia 2020 il Governo ha stabilito un divieto di munizioni contenenti piombo con un termine transitorio fino alle cacce 2021 (art. 5 PEC).

Limitazioni incisive per la caccia grigionese basata sul sistema della licenza

Se l'iniziativa dovesse essere accettata, la caccia nei Grigioni verrà sensibilmente limitata in generale e la forma odierna basata sul sistema della licenza con cacciatori privati verrà in parte abolita oppure sostituita con una gestione della selvaggina organizzata dallo Stato (tra l'altro con una caccia a regia). Iniziative popolari analoghe hanno lo stesso obiettivo (Zurigo) o lo hanno già raggiunto (Ginevra). Nel dettaglio:

RI 1 RI 4	Con una maggiore protezione delle madri e dei piccoli e una quiete invernale generalizzata per tutti gli animali selvatici dal 1° novembre, la caccia alle femmine risulta tendenzialmente più difficile e la caccia deve essere anticipata nei mesi di agosto fino a metà settembre, poiché le cerva sono potenzialmente gravide a partire da metà settembre. L'esercizio della caccia in agosto tuttavia coincide con il periodo di ingrasso molto importante per la selvaggina e interrompe la fase cruciale dell'allevamento dei piccoli di cervo, capriolo e camoscio. Gli abbattimenti necessari per adempiere alle direttive di diritto federale devono quindi essere effettuati successivamente – come avviene oggi con la caccia speciale – mediante una caccia a regia mirata, al massimo entro gennaio. Abolendo la caccia d'agguato, anche la regolazione di volpi, martore e tassi deve avvenire mediante una caccia a regia. Riducendo la pressione venatoria non sarà più possibile regolare gli effettivi di ungulati maggiormente prolifici quali caprioli, cervi e cinghiali. Ciò indebolisce il bosco e la biodiversità, mettendo in pericolo la protezione della popolazione (boschi di protezione) e degli animali.
--------------	--

RI 3	La caccia alle specie di uccelli presenti nel Cantone praticata attualmente in modo sostenibile e limitato sarà abolita. Lo sfruttamento ecologicamente sostenibile e rispettoso di una risorsa naturale sarà reso impossibile.
RI 5	Il reclutamento di personale nell'amministrazione centrale dell'Ufficio per la caccia e la pesca sarà limitato o reso più difficile. Non ci si potrà più basare esclusivamente sulle competenze tecniche adeguate all'Ufficio dei singoli candidati, bensì anche su criteri come «non cacciatore» o «propensione alla protezione degli animali». Lo stesso vale per la nomina dei membri della Commissione per la caccia.
RI 6	Nell'esercizio della caccia devono valere i limiti di alcolemia conformemente alla legislazione federale sulla circolazione stradale. Sarà possibile vietare solamente il consumo eccessivo di alcol. Gli stupefacenti non vengono considerati.
RI 8	I minori di 12 anni non potranno più essere portati a caccia e non potranno essere motivati dalla scuola a diventare cacciatori. Oltre ad adeguare la legge sulla caccia e la protezione della selvaggina nel Cantone dei Grigioni sarà necessario integrare anche la legge per le scuole popolari del Cantone dei Grigioni (legge scolastica; CSC 421.000).
RI 9	Conformemente all'art. 12 LCP, singole misure per la prevenzione dei danni causati dalla selvaggina possono essere disposte solamente se non sono possibili misure più lievi. Inoltre – a differenza di oggi – solamente gli organi di vigilanza della caccia potranno essere incaricati dell'abbattimento di questi singoli capi.

Una seconda caccia attraverso la caccia a regia è costosa

Con l'introduzione di una quiete invernale generalizzata a partire dal 1° novembre e l'abolizione o la limitazione di diversi tipi di caccia – come richiesto dall'iniziativa sulla caccia speciale – sarebbero necessarie delle ampie cacce a regia tra il 1° novembre e il 31 gennaio per garantire la necessaria regolazione degli effettivi (regolazione regionale di cervo nobile, capriolo, cinghiale, volpe, martora e tasso). Poiché in conformità alla legislazione odierna (art. 21 LCC) le spese della caccia devono essere co-

perle dalle tasse di licenza e di abbattimento e poiché la regolazione degli effettivi di selvaggina è un compito centrale della caccia, appare ovvio che eventuali spese generate dalla caccia a regia andrebbero coperte attraverso i proventi dalle altre cacce. Poiché la caccia a regia può anche essere considerata quale compito di interesse della collettività, la disposizione attuale andrebbe però probabilmente ripensata in caso di introduzione della caccia a regia e l'indennizzo per questo compito andrebbe garantito mediante i mezzi statali generali. Con l'abolizione o la limitazione di diversi tipi di caccia inoltre ci si devono attendere anche minori entrate dalle corrispondenti tasse di licenza. L'acquisto di 60 ettometri comporterebbe una spesa una tantum pari a 90 000 franchi.

Decisione del Gran Consiglio

Il 16 febbraio 2021 il Gran Consiglio ha deciso con 103 voti favorevoli, 0 contrari e 0 astensioni di raccomandare al Popolo di respingere l'iniziativa «Per una caccia rispettosa della natura ed etica».

Gli argomenti

Argomenti del comitato d'iniziativa

Nei Grigioni la protezione degli animali deve essere un dovere civico

In qualità di Cantone turistico dipendiamo da una caccia accorta, che attualmente non è data. In qualità di promotori dell'iniziativa ci impegniamo per il benessere, per lo spazio vitale e la protezione della selvaggina, del bosco, dei cacciatori e della popolazione. **L'iniziativa non tocca la caccia regolare.**

Punto 1: la mal riuscita caccia speciale è un oltraggio alla natura e agli animali, è assolutamente necessario cambiare approccio. Conformemente alla legge federale i piccoli e le loro madri sono protetti. Tuttavia il Governo trasgredisce questa disposizione. Per «Wildtierschutz Schweiz» vi sono due possibilità: una regolamentazione mirata delle nascite (vaccinare invece di uccidere) e/o un'interruzione della caccia agli ungulati. Il Prof. Reichholf raccomanda di interrompere la caccia ai cervidi per 15 anni al fine di ottenere una regolazione naturale.

Punto 2: la posa di cibo e di trappole è un metodo di caccia obsoleto e inutile e contraddice tutte le nuove evidenze secondo cui i piccoli predatori come la volpe, la martora ecc. svolgono una funzione importante per un sano equilibrio in natura. Catturato, ucciso e smaltito: un'assurdità ecologica.

Punto 3: la popolazione grigionese è spesso troppo poco consapevole del fatto che vengono cacciati anche gli uccelli. La caccia agli uccelli funge da esercizio di tiro, da interessante aggiunta alla licenza di caccia e riguarda specie di uccelli minacciate come ad esempio la pernice bianca e il fagiano di monte. Ciò non corrisponde più ai valori etici odierni della caccia grigionese e anche dal punto di vista del cambiamento climatico non è più giustificabile.

Punto 4: cacciare in pieno inverno, quando gli animali selvatici devono combattere per la propria sopravvivenza non è accettabile e si contrappone ai principi venatori.

Punto 5: le commissioni e gli impieghi in seno all'Ufficio per la caccia e la pesca non possono essere occupati esclusivamente dai cacciatori e dai loro sostenitori. Gli animali selvatici hanno bisogno di qualcuno che si impegni a loro favore e che difen-

da le istanze della protezione degli animali secondo uno spirito democratico.

Punti 6 e 7: niente alcol durante la caccia. Non è più giustificabile ferire animali che poi periscono miseramente. I limiti di alcolemia che si applicano alla circolazione stradale devono valere anche per la caccia e ogni violazione deve essere punibile.

La precisione del tiro deve essere allenata con le munizioni utilizzate a caccia e deve essere confermata ogni anno. Senza esercizi di tiro regolari la precisione del tiro sul terreno non è data e gli animali feriti ne soffrono in maniera sproporzionata. Le munizioni non possono contenere piombo.

Punto 8: se i bambini piccoli sono incitati a uccidere, l'autorità parentale e quindi il diritto all'integrità del minore sono violati. I minori a partire da 12 anni devono poter decidere autonomamente se desiderano partecipare o meno alla caccia.

Punto 9: in caso di danni straordinari, gli organi di vigilanza della caccia possono sempre procedere a regolazioni, se tutte le altre misure di protezione immaginabili non sono efficaci.

Gli animali selvatici appartengono ai cittadini dei Grigioni e il Popolo deve quindi anche proteggerli adeguatamente.

Si a una caccia rispettosa della natura ed etica!

L'iniziativa non interessa la caccia tradizionale.

**Raccomandazione
del comitato
d'iniziativa**

Si

Gli argomenti

Argomenti del Gran Consiglio

La caccia grigionese soddisfa standard ecologici molto elevati e svolge compiti importanti

L'attuale caccia grigionese è il risultato di molti anni di ottimizzazione e soddisfa elevate esigenze in materia di ecologia, biologia della selvaggina, protezione degli animali nonché esigenze socioeconomiche. La caccia promuove effettivi di selvaggina sani, crea strutture di popolazione in sintonia con la natura e favorisce la varietà delle specie. La caccia è protezione della natura e degli animali applicata.

L'iniziativa indebolisce la protezione degli animali

Con l'introduzione di una protezione delle madri e dei piccoli e di una quiete invernale ai sensi dell'iniziativa, la regolazione delle specie di ungulati quali caprioli, cervi e cinghiali nell'habitat invernale non è più possibile. Molti più animali morirebbero di fame, di stress, a causa di malattie e di incidenti.

L'iniziativa indebolisce il bosco e la biodiversità

Il ruolo del bosco di protezione non deve essere messo in gioco. Il bosco protegge la popolazione grigionese da valanghe, cadute di massi, piene e frane. Senza una regolazione sufficiente degli effettivi di selvaggina, anche il ringiovanimento naturale del bosco di protezione risulta pregiudicato a seguito dei danni da brucatura. Pertanto non possiamo permetterci di fare esperimenti nel settore della gestione dei danni causati dalla selvaggina.

L'iniziativa indebolisce la caccia e la considerazione di cui gode

La caccia fa parte della cultura e della tradizione dei Grigioni e consente uno sfruttamento sostenibile della selvaggina per i cittadini. L'iniziativa si basa su una posizione critica rispetto alla caccia. Essa si pone fundamentalmente contro la caccia quale istituzione. L'iniziativa si fonda sulla convinzione espressa in modo trasparente dai promotori secondo la quale la caccia sarebbe sbagliata e la caccia privata dovrebbe essere respinta. Di conseguenza, l'iniziativa scardina l'attuale sistema di caccia e impedisce alla caccia grigionese basata sul sistema della licenza di adempiere il suo incarico a beneficio della comunità.

Il testo in votazione – Oggetto 2

Decreto del Gran Consiglio concernente l'iniziativa popolare cantonale "Per una caccia rispettosa della natura ed etica"

adottato dal Gran Consiglio il 16 febbraio 2021

1. Si entra nel merito della proposta.
2. Si raccomanda al Popolo di respingere l'iniziativa popolare cantonale "Per una caccia rispettosa della natura ed etica".

Testo dell'iniziativa popolare

Le firmatarie e i firmatari aventi diritto di voto presentano, in virtù dell'articolo 12 capoverso 2 in unione con l'articolo 13 capoverso 1 della Costituzione cantonale e sotto forma di proposta generica, la richiesta di adeguare la legge cantonale sulla caccia ai sensi dei seguenti principi:

1. Cerve gravide o con dei piccoli, nonché capriole e i loro piccoli vanno protetti in generale.
2. Va vietata la posa di trappole per uccidere e di cibo per attirare gli animali.
3. Tutti gli uccelli non protetti dal diritto federale non sono cacciabili.
4. Quietè invernale generalizzata per tutti gli animali selvatici dal 1° novembre fino all'inizio della caccia alta.
5. In seno all'Ufficio per la caccia e la pesca, nonché nella Commissione per la caccia devono essere pariteticamente rappresentati animalisti/cacciatori e non cacciatori.
6. Nell'esercizio della caccia vigono i limiti di alcolemia conformemente alla legislazione sulla circolazione stradale.
7. L'idoneità alla caccia e la precisione del tiro vanno verificate periodicamente (analogamente all'idoneità alla guida nella circolazione stradale). A partire dal 2016 si potranno usare unicamente munizioni senza piombo.
8. I minori di 12 anni non possono essere portati a caccia e non possono essere motivati dalla scuola a diventare cacciatori.
9. In caso di danni straordinari, gli organi di vigilanza della caccia possono procedere a regolazioni soltanto se tutte le altre misure di protezione immaginabili non sono efficaci.

In dettaglio

Consolidamento dell'assistenza ai bambini complementare alla famiglia – abrogazione della legge sugli assegni maternità

Necessità di agire

Nella sua forma attuale, la legge cantonale sugli assegni maternità è contraddittoria e non più al passo con i tempi. Gli assegni maternità creano incentivi negativi in relazione allo svolgimento di un'attività lucrativa. Il segnale che viene trasmesso è che in linea di principio l'attività professionale del genitore che si occupa dell'assistenza non sarebbe auspicata. L'attuale politica federale e cantonale permette invece di conciliare famiglia e lavoro. Oggi vi sono a disposizione offerte che permettono di conciliare una vita familiare intatta e un'attività professionale regolare. Inoltre la Svizzera dispone di un buon sistema di sicurezza sociale. Esiste ad esempio la regolamentazione relativa all'indennità di maternità (IMat) a livello federale oppure la promozione dell'assistenza ai bambini complementare alla scuola e alla famiglia a livello federale e cantonale. In questo modo si contrasta anche la crescente carenza di specialisti.

La legge cantonale sugli assegni maternità è stata creata circa 30 anni fa in quanto mancava una legislazione nazionale nel settore della maternità. Al momento della sua introduzione, a livello politico e sociale non era auspicato che il genitore che si occupava dell'assistenza svolgesse un'attività professionale. L'abrogazione della legislazione sugli assegni maternità elimina incentivi negativi in relazione allo svolgimento di un'attività lucrativa. Gli incentivi positivi in relazione allo svolgimento di un'attività lucrativa posti dall'IMat della Confederazione, dall'assistenza ai bambini complementare alla famiglia e dall'aiuto sociale favoriscono lo svolgimento di una tale attività. Entrambi i genitori devono poter essere attivi professionalmente, mentre i loro figli sono ben assistiti. Ciò viene sostenuto dal presente progetto.

Ogni anno nel Cantone vengono erogati assegni maternità soltanto in un'ottantina di casi. Tra l'80 e il 90 per cento di questi avrebbero diritto all'aiuto sociale. Negli scorsi anni sono sempre più numerose le famiglie al beneficio dell'aiuto sociale dopo aver ricevuto assegni maternità.

Panoramica delle misure

Si intende perciò abrogare la legge sugli assegni maternità prevedendo misure di accompagnamento nel settore dell'aiuto sociale e dell'assistenza ai bambini complementare alla famiglia. L'abrogazione degli assegni maternità comporta degli svantaggi finanziari per le persone aventi diritto. Quale novità, se necessario l'aiuto sociale dovrebbe coprire il loro fabbisogno esistenziale; per questo l'oggetto in votazione prevede però dei miglioramenti nell'aiuto sociale. In tal modo gli svantaggi per gli attuali aventi diritto agli assegni maternità verranno attenuati e le famiglie che vivono con il minimo esistenziale verranno sostenute in modo mirato. Inoltre sarà rafforzata l'assistenza ai bambini complementare alla famiglia. Saranno adottate misure mirate per impedire uno spostamento degli oneri finanziari verso i comuni.

Misure per aventi diritto agli assegni maternità

- Nel settore dell'aiuto sociale, il nuovo oggetto prevede la rinuncia all'obbligo di restituzione durante dodici mesi dopo la nascita di un figlio. Ciò permette alle famiglie che vivono alla soglia del minimo esistenziale di percepire aiuto sociale per un anno dopo la nascita di loro figlio, senza che per questo ne risulti un indebitamento finanziario. Attualmente le prestazioni di aiuto sociale sono soggette all'obbligo di restituzione. Ciò rappresenta uno svantaggio considerevole rispetto agli assegni maternità. Questo svantaggio viene con ciò eliminato.
- I costi per il sostentamento aumentano se la famiglia si allarga. Poiché le aliquote dell'aiuto sociale sono inferiori a quelle degli assegni maternità, alla nascita del primo figlio è prevista quale novità l'erogazione di una prestazione una tantum di 500 franchi da parte dell'aiuto sociale. In questo modo vengono finanziati i costi supplementari risultanti (ad es. per la dotazione). Nell'aiuto sociale gli ulteriori costi supplementari sono coperti dall'aumento dei mezzi per il sostentamento. Se l'oggetto in votazione sarà approvato, il Governo introdurrà la prestazione una tantum mediante un adeguamento delle disposizioni esecutive della legge cantonale sull'assistenza (DELCAss; CSC 546.270).
- Quale novità i giovani adulti saranno esonerati dall'obbligo di restituire prestazioni di aiuto sociale che dovessero percepire mentre svolgono la loro prima formazione. In questo modo

si garantisce che possano iniziare e portare a termine una formazione nonché fare i primi passi nella loro indipendenza economica senza essere indebitati. Oggi i giovani adulti a partire dai 18 anni sono tenuti a restituire le prestazioni di aiuto sociale che percepiscono in prima persona.

Misura per rafforzare l'assistenza ai bambini complementare alla famiglia

- L'assistenza ai bambini complementare alla famiglia beneficerà di maggiore sostegno nelle zone economicamente più deboli. Il Cantone concederà contributi aggiuntivi per l'assistenza di bambini di persone esercitanti l'autorità parentale che vivono in comuni con una scarsa capacità fiscale.
- Quale novità il Cantone parteciperà con un sussidio superiore ai costi per l'assistenza ai bambini complementare alla famiglia per bambini di quattro anni durante l'anno che precede il loro ingresso alla scuola dell'infanzia.

Misure per impedire uno spostamento degli oneri finanziari verso i comuni

- Finora il Cantone finanziava gli assegni maternità. I comuni possono vedersi confrontati a un aumento dei costi per l'aiuto sociale poiché a seguito dell'abrogazione degli assegni maternità la competenza per il finanziamento passa ai comuni. Tuttavia con il nuovo oggetto viene evitato uno spostamento degli oneri finanziari dal Cantone ai comuni. Una parte dei costi dell'aiuto sociale dei comuni viene assunta dal Cantone tramite la perequazione degli oneri in ambito sociale (PAS). Tramite la maggiore partecipazione del Cantone ai costi dell'assistenza ai bambini complementare alla famiglia per bambini di quattro anni durante l'anno che precede il loro ingresso alla scuola dell'infanzia, il sussidio dei comuni si riduce in misura corrispondente. I costi per i comuni si riducono, ciò che compensa i costi supplementari nel settore dell'aiuto sociale.

Conseguenze finanziarie

Complessivamente l'attuazione deve essere neutrale dal profilo dei costi per i comuni e per il Cantone.

- Per il Cantone vengono meno le spese per gli assegni maternità (2014–2018 in media 766 000 franchi all'anno). I mezzi che si liberano sono destinati alle due misure relative all'assistenza ai bambini complementare alla famiglia nonché all'at-

tenuazione dei maggiori costi per l'aiuto sociale a carico dei comuni. Inoltre circa l'80 per cento degli enti responsabili di strutture di custodia collettiva diurna beneficerà della misura del Cantone volta a dare maggiore sostegno all'assistenza ai bambini complementare alla famiglia in zone economicamente più deboli. Essi riceveranno contributi supplementari fino a 26000 franchi per ente responsabile e anno.

- L'abrogazione degli assegni maternità può comportare un aumento dei costi dell'aiuto sociale a carico dei comuni. Il Cantone compensa questi maggiori costi dei comuni nel settore dell'assistenza ai bambini complementare alla famiglia e tramite la PAS.

Gli argomenti

Argomenti del comitato referendario

Gli assegni maternità sono un sostegno semplice ed efficace per le famiglie che si trovano in difficoltà finanziarie. Il Cantone versa gli assegni maternità fino a dieci mesi dopo la nascita di un figlio. L'abrogazione della legge sugli assegni maternità andrebbe a colpire duramente in particolare le madri sole, le famiglie povere e le persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente.

La maggioranza del Gran Consiglio afferma che il sostegno pragmatico tramite gli assegni maternità non sarebbe necessario. Anziché gli assegni maternità, le famiglie che si trovano in difficoltà finanziarie dovrebbero percepire l'aiuto sociale.

Ma l'aiuto sociale non sostituisce gli assegni maternità. Purtroppo esso è tuttora malvisto da molte persone. Chi inizia a percepire aiuto sociale ha poi difficoltà a farne a meno. Sono molte le persone che per questo motivo non osano nemmeno chiedere l'aiuto sociale. Inoltre gli ostacoli da superare per poter beneficiare dell'aiuto sociale sono molto alti. L'abolizione degli assegni maternità comporta quindi un taglio allo Stato sociale a spese dei più poveri.

Inoltre le spese si spostano dal Cantone ai comuni. Gli assegni maternità vengono pagati dal Cantone, l'aiuto sociale dai comuni.

Dica NO a:

- tagli allo Stato sociale sulle spalle delle madri colpite dalla povertà,
- più persone a beneficio dell'aiuto sociale,
- più spese a carico dei comuni.

**Raccomandazione
del comitato
referendario**

No

Gli argomenti

Argomenti del Gran Consiglio

Argomenti della maggioranza

Dall'introduzione degli assegni maternità circa 30 anni fa, la situazione sociale delle famiglie ha subito profondi cambiamenti. Oggi le famiglie desiderano e richiedono una maggiore conciliabilità tra famiglia e lavoro. Anche la politica sociale ed economica si è sviluppata. La Confederazione e il Cantone fanno molto per migliorare la conciliabilità di lavoro e famiglia e per contrastare la carenza di specialisti. Gli assegni maternità creano invece dei falsi incentivi per quanto riguarda il reinserimento professionale. Con l'introduzione dell'indennità di maternità (IMat) da parte della Confederazione nel 2005 è anche venuto meno uno dei motivi che avevano portato all'introduzione degli assegni maternità.

La maggioranza del Gran Consiglio ritiene che gli assegni maternità possano essere abrogati a favore di un rafforzamento dell'assistenza ai bambini complementare alla famiglia. Le misure in relazione all'aiuto sociale, che saranno migliorate, continueranno a offrire una buona soluzione per chi ha diritto agli assegni maternità. Il sistema sociale non abbandona queste persone e garantisce la loro sopravvivenza economica. L'abrogazione degli assegni maternità permette di eliminare falsi incentivi e di coordinare meglio tra loro i sistemi di contributi. Tutte le offerte di consulenza (servizi sociali, ecc.) vengono mantenute. In aggiunta questa revisione permette di introdurre la rinuncia all'obbligo di restituzione per giovani adulti che seguono una prima formazione. Al termine della formazione, i giovani possono così iniziare la loro carriera professionale senza trovarsi già confrontati a una montagna di debiti.

Secondo la maggioranza del Gran Consiglio, le misure relative all'assistenza ai bambini complementare alla famiglia sono un passo nella giusta direzione. L'assistenza ai bambini complementare alla famiglia viene rafforzata.

Inoltre si impedisce uno spostamento degli oneri finanziari dal Cantone ai comuni. Per l'attuazione è possibile basarsi su processi dimostratisi validi e sui dati esistenti.

L'oggetto in votazione pone in primo piano le seguenti considerazioni di politica sociale ed economica.

- La sopravvivenza economica delle famiglie viene garantita.
- Famiglia e lavoro possono essere conciliati meglio.
- Vengono migliorate le pari opportunità dei bambini.
- Grazie alla migliore conciliabilità di famiglia e lavoro sono a disposizione più specialisti. La piazza economica dei Grigioni diventa più attrattiva.

Argomenti della minoranza

Durante il dibattito, una minoranza del Gran Consiglio ha chiesto che l'oggetto venisse ritornato al Governo. Gli assegni maternità e l'assistenza ai bambini complementare alla famiglia devono essere sottoposti a riesame, tuttavia indipendentemente gli uni dall'altra. Inoltre occorre fare di più nel settore della politica familiare.

Per quanto riguarda le misure relative all'assistenza ai bambini complementare alla famiglia, la minoranza ha criticato il sostegno supplementare insufficiente. Per quanto riguarda gli assegni maternità, lamenta il fatto che vengono sottratti soldi alle famiglie più povere e che l'oggetto in votazione non offre una soluzione al problema delle famiglie povere. Secondo la minoranza un ulteriore svantaggio consiste nel fatto che gli assegni maternità e l'IMat sarebbero troppo diversi. Chi percepisce assegni maternità non dovrebbe dipendere dall'aiuto sociale. Un altro punto di critica è stato il fatto che l'oggetto in votazione comporterebbe uno spostamento di oneri finanziari dal Cantone verso i comuni, sarebbe troppo complicato nonché oneroso dal punto di vista amministrativo.

Risultato

La richiesta di respingere l'oggetto è stata rifiutata con 78 no contro 30 sì e 1 astensione. Nella votazione finale il Gran Consiglio ha approvato l'oggetto con 69 voti favorevoli, 26 contrari e 1 astensione.

Raccomandazione del Gran Consiglio



Il testo in votazione – Oggetto 3

Legge sugli assegni maternità

Abrogazione del 26 agosto 2020

Atti normativi interessati (numeri CSC)

Nuovo: –
Modificato: 542.100 | 546.250 | 548.300
Abrogato: **548.200**

Il Gran Consiglio del Cantone dei Grigioni,

visti l'art. 31 cpv. 1 e l'art. 88 della Costituzione cantonale,
visto il messaggio del Governo del 7 gennaio 2020,

decide:

I.

L'atto normativo "Legge sugli assegni maternità" CSC 548.200 (stato 1 agosto 2009) è abrogato.

II.

1.

L'atto normativo "Legge sull'assicurazione malattie e la riduzione dei premi (LAMRP)" CSC 542.100 (stato 1 gennaio 2014) è modificato come segue:

Art. 9 cpv. 1

¹ I premi determinanti vengono ridotti per intero per le beneficiarie ed i beneficiari di

- b) **(modificata)** assistenza pubblica.
- c) *abrogata*

2.

L'atto normativo "Legge sull'assistenza alle persone nel bisogno (Legge cantonale sull'assistenza)" CSC 546.250 (stato 1 gennaio 2017) è modificato come segue:

Art. 11 cpv. 7 (modificato)

⁷ Non sono soggette all'obbligo di restituzione le spese di assistenza:

- a) **(nuova)** per la partecipazione a programmi occupazionali o a offerte lavorative del mercato del lavoro secondario;
- b) **(nuova)** per l'unità di assistenza durante dodici mesi dopo la nascita di un figlio;
- c) **(nuova)** per una persona maggiorenne nel corso della sua prima formazione, al massimo fino al compimento del 25° anno d'età.

3.

L'atto normativo "Legge sulla promozione dell'assistenza ai bambini complementare alla famiglia nel Cantone dei Grigioni" CSC 548.300 (stato 1 agosto 2013) è modificato come segue:

Art. 2a cpv. 1 (modificato)

¹ Se gli enti scolastici mettono a disposizione offerte di assistenza nel quadro della legislazione scolastica, si applicano per analogia le disposizioni della presente legge, fatta eccezione per l'articolo 6 capoverso 2^{bis} e capoverso 2^{ter} nonché per l'articolo 9 capoverso 1 lettera b, lettera c, lettera e e lettera g.

Art. 6 cpv. 2^{bis} (nuovo), cpv. 2^{ter} (nuovo), cpv. 3 (modificato)

^{2bis} Il Cantone partecipa alle unità di prestazione relative a bambini che entro il 31 dicembre hanno compiuto il quarto anno d'età con un'aliquota di sussidio maggiorata da agosto dello stesso anno fino a luglio dell'anno seguente. L'aliquota di sussidio dei comuni di domicilio per queste unità di prestazione viene ridotta in pari misura.

^{2ter} Il Cantone concede sussidi supplementari fino al 20 per cento dei costi standard a favore di unità di prestazione relative a persone esercitanti l'autorità parentale provenienti da comuni con una scarsa capacità fiscale pro capite delle persone fisiche. L'aliquota di sussidio deve essere graduata in funzione della capacità fiscale del comune di domicilio.

³ Il Governo fissa l'ammontare dei costi standard e l'ammontare delle aliquote di sussidio. In caso di servizi sovvenzionati dalla Confederazione, esso è legittimato a stabilire un tasso inferiore al tasso minimo di partecipazione del 15 per cento.

III.

Nessuna abrogazione di altri atti normativi.

IV.

La presente abrogazione è soggetta a referendum facoltativo.

Il Governo stabilisce la data dell'entrata in vigore.

13 giugno 2021

Il Gran Consiglio raccomanda di votare come segue il 13 giugno 2021:

Si

Revisione parziale della Costituzione cantonale (art. 27 cpv. 2 Cost. cant.; nuovo sistema per l'elezione del Gran Consiglio)

No

**Iniziativa popolare cantonale
«Per una caccia rispettosa della natura ed etica»**

Si

Consolidamento dell'assistenza ai bambini complementare alla famiglia – abrogazione della legge sugli assegni maternità



In nome del Gran Consiglio:

Il Presidente:
Martin Wieland

Il Cancelliere:
Daniel Spadin